



VERBALE N. 8 DELL'ADUNANZA DEL 22 FEBBRAIO 2024

L'anno 2024, il giorno ventidue del mese di febbraio, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) pratiche disciplinari;
- 3) pareri su note di onorari;
- 4) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 5) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addessi);
- 6) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 7) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 8) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 9) approvazione del verbale n. 7 dell'adunanza del 14 febbraio 2024;
- 10) comunicazioni del Presidente;
- 11) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 12) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 13) comunicazioni dei Vice Presidenti;
- 14) comunicazioni dei Consiglieri;
- 15) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Maria Agnino	Vice Presidente
" Irma Conti	Vice Presidente
" Enrico Lubrano	Vice Presidente
" Antonio Caiafa	Consigliere
" Donatella Cere'	"



"	Donatella Carletti	"
"	Lucilla Anastasio	"
"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvete	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.11.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Agnino, Addessi, Alberici, Alesii, Anastasio, Arditi di Castelvete, Arpino, Caiafa, Canale, Carletti, Cesali, Comi, Galeani, Gentile, Lepri.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Punto 1: impegno solenne Avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012



del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Entrano i Consiglieri Tamburro e Cappelli.

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Punto 2: pratiche disciplinari

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, prende atto.

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

Punto 3: pareri su note di onorari

- Il Consigliere Cesali, anche per il Consigliere Di Tosto, comunica che è stato richiesto da parte dell'Avv. (omissis) un parere di congruità per euro (omissis) nei confronti del (omissis).

L'Avv. (omissis) chiede di poter pagare il contributo all'Ordine (pari all'(omissis) in considerazione dei redditi) (omissis).

Il Consiglio rigetta la richiesta perché contraria al vigente Regolamento consiliare. La presente delibera è immediatamente esecutiva.



Parere n. (omissis)

- I Consiglieri Lepri e Comi, in relazione alla richiesta di parere numero (omissis), a nome dell'Avvocato (omissis), nei confronti del quale (omissis).

Il Consiglio dispone la convocazione dell'Avvocato (omissis) ai fini della audizione preliminare all'opinamento sulla congruità dei compensi richiesto dall'iscritto. Delibera immediatamente esecutiva.

Punto 4: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Solicitor (omissis) ((omissis))

(omissis)

AVV. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

- Il Consigliere Alesii, giusta delibera del 18 gennaio 2024 che attribuisce all'Ufficio Iscrizioni la competenza al rilascio dei tesserini professionali, comunica che, viste le istanze pervenute, si è manifestata l'esigenza di disciplinare l'eventuale emissione/restituzione degli stessi per gli Avvocati sospesi dall'Albo a qualunque titolo o che hanno subito un provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione.

Il Consigliere Alesii propone, in base allo "status" della carriera:

A) Avvocati Sospesi ex art. 20:

- invito alla restituzione (in sede di presentazione dell'istanza) del tesserino in uso;
- emissione gratuita del nuovo tesserino, qualora richiesto, con indicazione, accanto al nominativo, della circostanza "SOSPESO EX ART. 20 DAL";

B) Avvocati con Sospensione Amministrativa o Disciplinare o Giudiziale:



- invito alla restituzione del tesserino in uso a cura dell'Ufficio Iscrizioni;
- emissione gratuita del nuovo tesserino, qualora richiesto, con indicazione, accanto al nominativo, della circostanza "SOSPESO DISC/AMM/GIUD DAL";

C) Avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione. ex art. 15 L. 247/2012, co. 1 lett.f):

- invito alla restituzione del tesserino in uso a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

Il Consiglio delibera che le tessere professionali debbano essere restituite all'Ufficio Iscrizioni da coloro che siano stati radiati o cancellati e che, per il futuro, l'Ufficio Iscrizioni provveda a inoltrare la richiesta di restituzione a coloro che vengano radiati o cancellati. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario

Il Consiglio, visti i documenti, con i quali i professionisti: (omissis) variano di diritto la propria iscrizione dalla Sezione Speciale all'Albo Ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di passare dalla Sezione Speciale D.Lgs. n.96/2001 i professionisti sopraindicati e di iscriverli nell'Albo Ordinario.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di



cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per trasferimento

Il Consiglio, visti gli atti relativi all'iscrizione nell'Albo di questo Ordine degli Avv.ti (omissis) dai quali risulta che il medesimo è stato iscritto nell'Albo di altro Ordine a seguito di trasferimento; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati, per trasferimento ad altro Ordine.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni degli Avv.ti (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che i suddetti professionisti sono deceduti; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati per decesso.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012)

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali gli studenti: (omissis) in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, iscritti regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2017; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma gli studenti sopraindicati.

Patrocinio Sostitutivo

Il Consiglio, vista l'istanza corredata dei prescritti documenti con le quali il praticante avvocato: (omissis) iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad



esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare il dottore sopraindicato ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Revoche abilitazioni per decorrenza termini

Il Consiglio, visti gli atti relativi ai praticanti avvocati: (omissis) dai quali risulta la scadenza dell'abilitazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di revocare l'abilitazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ai praticanti avvocati suindicati.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento

Il Consiglio, visti gli atti dai quali risulta che il dottore (omissis) è stato iscritto in altro Registro tenuto da altro Ordine; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma il dottore sopraindicato.

Nulla Osta per trasferimento

(omissis)

Compiuta pratica

(omissis)

Punto 5: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Addessi, Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, comunica di aver effettuato gli



approfondimenti richiesti e pertanto informa il Consiglio che sul sito del Consiglio è già prevista una pagina dedicata collegata con il canale YouTube dell'Ordine contenente tutti i convegni effettuati dal 2019.

Pertanto, in linea con quanto proposto nell'adunanza del 18 gennaio 2024, informa che i convegni potranno rimanere e generare crediti formativi sulla piattaforma per i successivi dodici mesi a meno che l'attualità dell'argomento trattato non venga meno, dopo tale periodo saranno comunque fruibili a tutti tramite la pagina del sito indicata così da mantenere il patrimonio culturale del Consiglio.

Al contempo informa che è stata avviata con la Società Visura l'implementazione della piattaforma di gestione dei crediti formativi, per consentire di attribuire i crediti provenienti dalla modalità asincrona a prescindere dall'anno del convegno nell'anno di fruizione dello stesso, come espressamente indicato nel regolamento FAD del CNF.

Ai fini di consentire l'adeguamento del sistema i tecnici della società hanno richiesto un ulteriore periodo di tempo durante il quale non sarà possibile scaricare i crediti ottenuti in modalità asincrona, pertanto l'ufficio non potrà procedere, come da regolamento, nel termine di 30 gg all'attribuzione dei crediti ottenuti in modalità asincrona, chiede quindi di dare informazione agli iscritti sul nostro sito dei possibili ritardi.

Il Consiglio, preso atto della richiesta avanzata dalla Soc. (omissis) per gli adeguamenti tecnici del sistema, delibera (in deroga a quanto previsto dal Regolamento per l'attribuzione dei crediti ottenuti in modalità asincrona nel termine di 30 giorni) di concedere termine sino al 15 aprile 2024 al fine di consentire il suindicato adempimento tecnico. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Gentile, unitamente alla Commissione Diritti Umani, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Venti di guerra incombono: diritti umani e diritto umanitario, ius ad bellum e ius in bello" che avrà luogo il 4 marzo 2024, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Francesco Greco (Presidente del Consiglio Nazionale Forense).

Moderà: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Coordinatrice Commissione Diritti Umani).

Relatori: Gen. Iai Camporini (Capo di Stato Maggiore Difesa), Avv. Vincenzo Scarano (Foro di Roma), Avv. Saveria Mobrìci (Presidente Camera Penale Militare), Dott. JR James (Ambassador for



Women & Children Organization President Obama Administration - Peace and Justice).

Tavola Rotonda: Avv. Maurizio De Stefano (Vice Presidente Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani), Avv. Roberto Maria Meola (Vice Presidente Associazione Forense VIS Romana), Avv. Manuela Agnitelli, Avv. Laura Barberio, (Componenti Commissione Diritti Umani), Avv. Adriano Scardaccione (Vice Presidente MF Roma), Prof. Avv. Paolo Iafrate (Docente a contratto Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Avv. Paola Croce (Vice Segretaria ANF Roma), Comitato Strategico CREG.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Vice Presidente Agnino, unitamente alla Fondazione Organismo di Mediazione Forense ed alla Commissione Condominio e Locazioni, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "La mediazione in materia locatizia" che avrà luogo il 6 marzo 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Moderà: Avv. Maria Agnino (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile della Fondazione Organismo di Mediazione Forense di Roma).

Introduce: Avv. Silvia Cappelli (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Condominio e Locazioni).

Relatori: Avv. Pasquale Barricelli (Componente Commissione Condominio e Locazioni) "Le procedure di sfratto dopo la Riforma Cartabia"; Dott.ssa Manuela Scoppetta (Giudice del Tribunale Ordinario di Roma) "Lo sfratto per finito comodato alla luce della Riforma Cartabia".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS, comunica di aver organizzato un "Corso teorico e pratico per Amministratore di



Sostegno" che avrà luogo nelle date del 13 e 27 marzo/3, 10, 17 e 24 aprile, 15, 22 e 29 maggio, 5 giugno 2024 marzo 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in Aula Avvocati ed in modalità FAD.

13 MARZO - I MODULO

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Dott.ssa Emilia Fagnoli (Presidente IX Sezione Tribunale di Roma), Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Coordinatrice Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS).

Relatori: Dott.ssa Silvia Reitano (Magistrato IX Sezione Tribunale di Roma), Avv. Francesca Paulucci Baroukh (Componente Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS) "La legge sull'amministrazione di sostegno. Chi beneficia della misura di protezione e chi può richiederla. Nomina e compiti successivi al giuramento. La comunicazione della nomina: a chi farla e come spiegare i cambiamenti che interverranno con la misura di protezione - risorsa e non limite".

27 MARZO - II MODULO

Relatori: Dott.ssa Paola Scorza (Magistrato IX Sezione Tribunale di Roma), Avv. Laura Versace (Componente Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS) "Criteri di scelta dell'ADS. L'amministratore di sostegno a tempo determinato e/o indeterminato. Ruolo dei parenti ed affini. Volontà del beneficiario. Udienza di audizione e valutazione".

3 APRILE - III MODULO

Relatori: Dott. Andrea Oliva (Magistrato IX Sezione Tribunale di Roma), Servizi Sociali ed ASL "Il progetto di vita per il beneficiario. Ruolo di cura dell'ADS ed il consenso informato. Assistenza domiciliare e/o in struttura: inserimento in RSA/comunità e gestione dei rapporti con gli enti preposti. Le categorie di beneficiari: anziani, disabili, dipendenti, psichiatrici e le c.d. doppie diagnosi".

10 APRILE - IV MODULO

Relatori: Dr. Giambattista Biava (Psichiatra) "CTU psichiatrica e valutazione del giudice tutelare nell'amministrazione di sostegno. Il beneficiario che rifiuta la misura di protezione di cui non può essere privato: come provare a farla funzionare".

17 APRILE - V MODULO

Relatori: Dott. Edoardo Buonvino (Magistrato IX Sezione Tribunale di Roma), Avv. Celeste Attenni (Componente Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS) "I compiti di natura patrimoniale dell'ADS. Poteri dell'ADS e rapporti con gli istituti di credito e Poste Italiane. Gli strumenti operativi di un P.U. con



poteri a tutela del soggetto fragile e le difficoltà di piena applicazione dei decreti di nomina”.

24 APRILE - VI MODULO

Relatori: Avv. Federica Gamba (Componente Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS), Avv. Gianfilippo Ermini (Componente Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS) “La gestione della liquidità, degli investimenti e del debito anche nei rapporti con il beneficiario ed eventuali familiari. La vendita di beni immobili, mobili registrati e quote societarie”.

15 MAGGIO - VII MODULO

Relatori: Dott.ssa Laura Scotto (Magistrato IX Sezione Tribunale di Roma), Avv. Luca Giurato (Foro di Roma) “Le responsabilità penali dell’ADS, la rappresentanza e la difesa del beneficiario nei procedimenti giudiziari civili e penali. Rapporto tra l’ADS, l’autorità giudiziaria, il servizio socio-assistenziale ed i congiunti del beneficiario”.

22 MAGGIO - VIII MODULO

Relatori: Avv. Cristina Fasciotti (Componente Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS), Avv. Rossella Minio (Componente Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS) “Stesura di un eventuale inventario. La preparazione e la stesura del rendiconto e fascicolazione degli allegati. Istanza per la liquidazione dell’equo indennizzo ex art.379 c.c.”.

29 MAGGIO - IX MODULO

Relatori: Dott.ssa Simona Santaroni (Magistrato IX Sezione Tribunale di Roma), Avv. Francesco Storace (Componente Commissione Famiglia, Minori, Tutela, Curatela e ADS) “Matrimonio, separazione e/o divorzio del beneficiario. Conflittualità con i familiari del beneficiario”.

5 GIUGNO - X MODULO

Relatori: Avv. Bianca Maria Terracciano (Foro di Roma), Dott.ssa Serena Graziadio (Notaio in Roma) “Successioni, donazioni e testamento nell’amministrazione di sostegno. Decesso del beneficiario: stesura del rendiconto finale e consegna agli eredi”.

Il corso abilitante è riservato a un numero massimo di 100 partecipanti, con ammissione secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande di iscrizione e dovrà essere frequentato obbligatoriamente in presenza.

Saranno abilitati all’iscrizione nell’elenco degli amministratori di sostegno i partecipanti che avranno frequentato almeno un numero di lezioni pari all’80% del totale ed avranno superato un esame finale.

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio del biennio 2023/2024 per gli avvocati già iscritti nell’elenco degli



amministratori di sostegno, che dovranno partecipare a un numero di lezioni pari al 30% del totale.

Ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per la permanenza nell'elenco degli AdS, il corso potrà essere frequentato sulla piattaforma FAD, esclusivamente in diretta.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo biennale degli iscritti nell'elenco comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco degli amministratori di sostegno.

Per coloro che fossero interessati all'acquisizione dei soli crediti formativi, il corso potrà eventualmente essere seguito anche in differita sulla piattaforma FAD.

La Commissione propone l'attribuzione di venti crediti formativi ordinari per la frequenza di almeno l'80% del corso.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

Dopo interventi del Consigliere Tesoriere Voltaggio e dei Consiglieri Galeani, Comi, Gentile e Cesali in ordine alla disponibilità di sedi ove tenere eventi formativi, il Consiglio delibera di incaricare lo stesso Consigliere Tesoriere Voltaggio di reperire soluzioni per ospitare convegni consiliari al di fuori della sede dell'Ordine forense. Delibera immediatamente esecutiva.

Entra il Consigliere Di Tosto.

- Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Equo Compenso. Sentenza Corte Europea del 25.1.2024 C - 438/22" che avrà luogo il 26 marzo 2024, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e Modera: Avv. Stefano Galeani e Donatella Carletti (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).

Relatori: Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Diritto Costituzionale), Avv. Michele Mammone (Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale), Avv. Gabriele Fattorossi (Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).



Conclude: Avv. Donatella Carletti (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse degli argomenti trattati.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Angelica Addessi, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, riferisce circa la necessità di provvedere allo smaltimento del materiale presente nei locali archivio del Dipartimento Centro Studi, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy delle pratiche da smaltire relative agli anni 2016, 2017 e 2018 mediante tritatura con riferimento agli anni di giacenza precedenti all'ultimo quinquennio e previsti per legge.

Il Consiglio approva. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 20 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.N.F. - SEDE DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Deposito telematico richieste UNEP. Gli atti depositabili con SLpct. La formazione dell'atto principale. I pagamenti e i rimborsi. Le utilità SLpw per UNEP. Accortezze e workaround", che si svolgerà il 14 e 21 marzo 2024 (stesso convegno ripetuto per due date);

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITAMENTO;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera



di concedere tre crediti formativi ordinari per singola giornata, per interesse ed attualità delle tematiche trattate e competenza dei relatori.

- In data 19 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FRACCASTORO AVV. GIOVANNI dell'evento a partecipazione gratuita "Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n.36/2023)", che si svolgerà il 29 febbraio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda.

- In data 14 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della NUOVA FRONTERA ONLUS dell'evento a partecipazione gratuita "La detenzione secondaria: uno sguardo alle tutele per le famiglie dei detenuti", che si svolgerà il 23 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per parziale attinenza e competenza dei relatori.

- In data 7 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PETILLO AVV. GUERRINO dell'evento a partecipazione gratuita "Mondo Condominio", che si svolgerà il 23 e 24 febbraio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera



di concedere quattro crediti formativi ordinari (due per ciascuna sessione) per competenza dei relatori.

- In data 16 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UIF - UNIONE ITALIANA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Lisistrata tra il mito e la realtà. Riflessioni sui diritti doveri delle donne", che si svolgerà l'8 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari e uno deontologico per interesse ed attualità dei temi trattati e qualità dei relatori.

- In data 19 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UIF - UNIONE ITALIANA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Il politicamente corretto ed il digital service act. Riflessi sulla libertà di opinione", che si svolgerà l'11 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari e uno deontologico per interesse ed attualità della materia.

- In data 21 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione gratuita "Riforma Tributaria: novità in tema di accertamento", che si svolgerà l'8 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera



di concedere sei crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 14 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell'evento a partecipazione gratuita "Europa, Regolazione, Sostenibilità e Innovazione", che si svolgerà il 7 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 13 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Magistrato Ordinario - Corso Ordinario Annuale 2023/2024" che si svolgerà nelle date del 5 e 19 marzo/9 aprile 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'organicità del corso.

- In data 9 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDIA FAMILIA APS dell'evento a partecipazione a pagamento "Percorso di Alta Formazione in mediazione familiare" che si svolgerà dal 19 aprile 2024 al 25 ottobre 2025;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari, verificato che le ore in presenza sono 260 su un corso articolato in 18 mesi e che



prevede un esame intermedio, per la partecipazione ad almeno l'80% del corso.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) I dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;



- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;



- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per trasferimento all'estero dell'attività professionale;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottore di Ricerca;



- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottore di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).



Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Punto 6: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.



Punto 7: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di Difensore del Sig. (omissis), nato in (omissis) il (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)". L'Avvocato chiede la rettifica dei dati anagrafici dell'istante, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito di verifica della documentazione prodotta, dispone la rettifica, nella propria delibera n. (omissis) del (omissis), dei dati anagrafici dell'istante, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di Difensore della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)". L'Avvocato chiede la rettifica dell'indicazione della controparte, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito di verifica della documentazione prodotta, dispone la rettifica nella propria delibera del (omissis) dell'indicazione della controparte, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di Difensore della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)". L'Avvocato chiede la rettifica dell'indicazione dell'Autorità giudiziaria, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito dei chiarimenti recati a sostegno dell'istanza, dispone la rettifica nella propria delibera del (omissis) dell'indicazione



dell'Autorità giudiziaria, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di curatore speciale del minore (omissis), nato il (omissis) a Roma, c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)". L'Avvocato chiede la rettifica dell'indicazione dell'Autorità giudiziaria, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito di verifica della documentazione prodotta, dispone la rettifica nella propria delibera del (omissis) dell'indicazione dell'Autorità giudiziaria, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Su relazione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Punto 9: approvazione del verbale n. 7 dell'adunanza del 14 febbraio 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Gentile, Arpino, Carletti e Arditi di Castelvetere, approva a maggioranza il verbale n. 7 dell'adunanza del 14 febbraio 2024

Punto 10: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di patrocinio morale e concessione del logo pervenuta in data 13 febbraio 2024 dall'Avv. (omissis) socia del Lions Club di Marsciano relativamente al convegno organizzato dal suddetto Club, che si terrà in memoria dell'Avv. (omissis) dal titolo "Ricordando l'impegno - Convegno in memoria dell'Avv. (omissis)" il 23 marzo 2024 dalle ore 17.30 alle



ore 19.30, presso l'Hotel Anfora in Deruta.

Il Consiglio prende atto, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica sulla richiesta di patrocinio morale e concessione del logo pervenuta in data 12 febbraio 2024 dall'Avv. (omissis) rappresentante della (omissis) relativamente al torneo Sportivo di pallacanestro dal Titolo "Insieme per non dimenticare" tra Avvocati e Magistrati, che si terrà dal (omissis) al (omissis) a (omissis).

Il Consiglio rinvia, su richiesta del Consigliere Cesali, alla prossima adunanza. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta il 14 febbraio 2024 dalla Corte di Appello di Roma relativa al Varco N dell'edificio penale con cui si precisa che a seguito dei lavori in corso dal 15 febbraio 2024 l'accesso sarà possibile attraverso l'ingresso carrabile dalle ore 7.30 alle ore 15.30

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta il 19 febbraio 2024 dall'Associazione (omissis) con la quale trasmette la locandina ed il regolamento per l'iscrizione all'evento per il quale si chiede la diffusione "Cammina con Ale 2024" che si terrà il 7 aprile 2024 a Villa Pamphilj in ricordo, ad un anno dalla tragica scomparsa, del giovane Avv. (omissis).

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sull'ulteriore nota pervenuta in data (omissis) dal (omissis) con la quale si trasmette il ricorso (omissis) indirizzato (omissis), nonché a questo Consiglio, avverso (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 febbraio 2023 relativa all'assicurazione RC professionale- convenzione CNF con la quale si comunica la conclusione della gara per l'assegnazione dei servizi di intermediazione con l'assegnazione al broker (omissis) e le indicazioni di convenzione.



Il Consiglio prendo atto.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 16 febbraio 2024 è pervenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) l'estratto dal verbale della seduta del 6 febbraio 2024, in relazione alla banca dati di merito pubblica (BDP) con il quale si rappresenta che il Ministero della Giustizia, attraverso la Direzione Generale per i Sistemi informativi Automatizzati, ha interrotto dallo scorso 1° dicembre 2023 per gli avvocati e per gli operatori della giustizia la possibilità di consultazione telematica dell'Archivio della Giurisprudenza di merito Nazionale (AGN) del Portale dei Servizi Telematici, in considerazione della disponibilità della nuova banca dati di merito pubblica aperta a tutti i cittadini (BDP). La nuova banca dati di merito pubblica (BDP) risulta allo stato gravemente incompleta e presenta caratteristiche di fruibilità e di consultazione del tutto diverse da quelle dell'AGN, essendo i provvedimenti in essa contenuti completamente anonimizzati, ovvero privi di tutti dati delle parti, persone fisiche e giuridiche, nonché privi dell'indicazione di qualsiasi data, ivi incluse quelle delle sentenze citate all'interno dei provvedimenti, quali precedenti rilevanti, e degli stessi provvedimenti, risultando pertanto la nuova banca dati del tutto inadatta per le esigenze delle funzioni dell'avvocatura.

Nella suddetta delibera si richiede l'intervento urgente del Ministero della Giustizia diretto a riattivare quanto prima il servizio di accesso per gli avvocati all'Archivio di Giurisprudenza Nazionale tramite PST e si invitano il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense ad assumere ogni iniziativa ritenuta utile a ottenere tale obiettivo.

Il Consiglio esprime solidarietà e si associa alla richiesta avanzata dall'Ordine degli Avvocati di (omissis), avuto riguardo al grave pregiudizio attualmente esistente per gli Avvocati in conseguenza di quanto evidenziato dall'Ordine di (omissis) stesso; chiede a propria volta che si proceda alla riattivazione del servizio di accesso per gli Avvocati all'archivio di giurisprudenza nazionale tramite PST. Si comunichi la presente delibera per estratto alla competente struttura del Ministero della Giustizia. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 16 febbraio 2024, dalla Corte di Appello di Roma, con la quale si comunica la indizione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale per l'intera giornata di lavoro del 23 febbraio 2024.



Il Presidente Nesta riferisce che analoghe note sono pervenute in data 19 febbraio 2024 dal Tribunale Ordinario di Roma e in data 21 febbraio 2024 dall'Ufficio UNEP del Tribunale Civile e Penale di Civitavecchia.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello pervenuta in data 13 febbraio 2024 con la quale si comunica che a seguito dell'incontro della Commissione permanente della Sicurezza si è deciso di riaprire dalla data del 19 febbraio p.v. l'ingresso in Via Mario Amato dalle ore 8 alle ore 14 con il presidio dalla Polizia Penitenziaria.

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla notifica pervenuta in data (omissis), dall'Avv. (omissis) difensore dell'Avv. (omissis), contenente il ricorso con istanza di (omissis) presentato al (omissis) per (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota dell'Ufficio Unico Sezione Esecuzioni Civili della Corte di Appello di Roma a firma del Dirigente con la quale si comunica dal 19 febbraio 2024 per evitare disagi all'utenza le richieste di esecuzione (comprese le istanze ex art. 492 bis c.p.c.) e la restituzione degli atti potranno avvenire esclusivamente con prenotazione.

Il Consiglio incarica il Consigliere Arditi di Castelvetero di predisporre una nota per il Presidente Nesta perché sia poi inoltrata alle Autorità competenti.

(omissis)

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunicano che, al fine di evitare l'interruzione dei servizi di cui si avvale il Consiglio, è necessario procedere al conferimento degli incarichi ai consulenti esterni di seguito elencati,

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI		
COLLAB. ESTERNI	MANSIONE	SCADENZA CONTRATTO



(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

Il Consigliere Tesoriere Voltaggio sottolinea che il risparmio totale, per il Consiglio, con questa nuova assegnazione sarà di Euro (omissis) compresa Iva.

Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio, in considerazione di quanto sopra esposto, chiedono che il Consiglio deliberi di attribuire gli incarichi sopra indicati e i compensi previsti, dando mandato all'ufficio amministrazione di predisporre i relativi contratti da sottoporre alla firma del Presidente, che viene autorizzato in tal senso.

I Consiglieri Galeani, Di Tosto, Carletti, Arditì di Castelvetere, Cappelli, Alberici e Arpino rappresentano che a fronte della voce di spesa di euro (omissis) oltre Iva vi è solo un risparmio di circa euro (omissis) oltre Iva. Risulta raddoppiato il compenso riconosciuto (omissis). Si rappresenta altresì che sono ben cinque anni che viene svolta la formazione agli addetti (omissis), si ritiene che dopo così lungo lasso di tempo la formazione dovrebbe essere già finita, Chiedono pertanto che non venga rinnovato il contratto in favore della (omissis) (omissis). Rappresentano altresì l'inopportunità del rinnovo del contratto al (omissis) (omissis) quale (omissis) non avendo lo stesso le qualifiche necessarie essendo lavorato in (omissis). Evidenziano, ancora, che gli importi indicati per i singoli contratti non contemplano l'Iva che costituisce un costo per l'Ordine non potendola detrarre.

Si pone in votazione la richiesta del Consigliere Di Tosto di non rinnovare il contratto di collaborazione esterna a (omissis) ed a (omissis).

Si dà atto che il Consigliere Arditì di Castelvetere, mentre il Presidente Nesta sta dettando la verbalizzazione, interrompe il Presidente stesso.

Ha luogo la votazione.

Si dà atto che, all'esito della votazione con astensione del Consigliere Gentile, a maggioranza viene rigettata la richiesta di non rinnovare il contratto ai consulenti esterni (omissis) e (omissis).



Il Consigliere Gentile in ragione della comunicazione a firma della scrivente in data 21 novembre 2023, comunica di astenersi dalla votazione.

Si dà atto che sono stati espressi i seguenti voti sul punto: favorevoli a non rinnovare il contratto i Consiglieri Galeani, Di Tosto, Cappelli, Carletti, Arpino, Alberici e Arditi di Castelvetere; esprimono voto contrario alla richiesta del Consigliere Di Tosto (di non rinnovare il contratto ai consulenti esterni (omissis) e (omissis)) i Consiglieri Addressi, Tamburro, Comi, Alesii, Anastasio, Agnino, Graziani, Voltaggio, Cesali Lepri Caiafa ed il Presidente Nesta.

Si dà atto che il Consigliere Arditi di Castelvetere ha chiesto procedersi a voto anche in merito al contratto del (omissis) (omissis). Il Presidente Nesta rileva che, già nella proposta dello stesso Presidente Nesta, del Consigliere Segretario Graziani e del Consigliere Tesoriere Voltaggio, non era previsto il rinnovo del contratto nei confronti del (omissis) (omissis). Conseguentemente si rileva inutile la votazione sul punto.

Si dà atto che esce il Consigliere Arditi di Castelvetere alle ore 16.55.

Si procede alla votazione in ordine alla proposta avanzata congiuntamente dal Presidente Nesta, dal Consigliere Segretario Graziani e dal Consigliere Tesoriere Voltaggio.

Il Consiglio con astensione dei Consiglieri Alberici, Arpino, Cappelli, Carletti, Di Tosto, Galeani e Gentile approva a maggioranza la proposta dei rinnovi dei contratti. Delibera immediatamente esecutiva.

Alle ore 17.05 rientra il Consigliere Arditi di Castelvetere.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio segnalano che, a seguito del ravvisato incremento del numero di richieste di accesso agli atti amministrativi e di rilascio di copie, appare opportuno regolamentare -anche economicamente- tali attività.

A tale riguardo, si rammenta che, presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, vige il "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI APPROVATO DALL'ADUNANZA PLENARIA DEI CONSIGLIERI DELL'ORGANO DISCIPLINARE IN DATA 21 FEBBRAIO 2020", il cui articolo 9 così dispone come segue:

Esame dei documenti ed estrazione di copie. Oneri a carico del richiedente.

Una volta assentito l'accesso, l'esame dei documenti ed il ritiro



delle eventuali copie è effettuato dal richiedente previa esibizione di un valido documento d'identità.

Qualora il richiedente sia accompagnato da altre persone, ne vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla domanda di accesso.

Il richiedente può farsi sostituire da persona da lui indicata a mezzo delega, cui deve essere allegata la copia del documento d'identità.

L'interessato potrà prendere appunti del contenuto dei documenti dati in visione, con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.

Il semplice esame dei documenti è gratuito.

I diritti di ricerca, di cui all'art. 25 comma 1 legge 241/1990, sono pari ad € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni singola richiesta ed il costo di copia di atti in formato cartaceo A4 di atti e documenti è di € 0,15 a pagina.

Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati per: 1 copia in formato cartaceo A4 di atti e documenti in € 0,15 a pagina.

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica con mezzi diversi da quelli telematici a controinteressati, i costi necessari sono quantificati in € 10,00 a controinteressato.

Tutti i costi di accesso, comprensivi di spese postali e/o amministrative, sono a carico del richiedente l'accesso che deve anticiparli con versamento al Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Roma secondo le seguenti modalità:

- tramite pagamento presso lo sportello nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Piazza Cavour - Palazzo di Giustizia oppure tramite bonifico sul c/c bancario intestato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, utilizzando il seguente codice IBAN: IT16J0200805101000400242088

ed indicando, come causale del pagamento: "accesso atti procedimento disciplinare R.R. n."

I termini del procedimento e/o di accesso restano sospesi tra la data della comunicazione della liquidazione dei costi e la data del pagamento.

Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che sia avvenuto il pagamento il procedimento si estingue e perdono efficacia i provvedimenti relativamente ad esso assunti.

Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio propongono di deliberare l'applicazione di tale disposizione anche alle richieste di accesso agli atti amministrativi ed alle richieste di rilascio di copie che



giungono al Consiglio.

Il Consiglio prende atto e, con la sola astensione del Consigliere Di Tosto, delibera a maggioranza in conformità alla proposta. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica sulla richiesta di patrocinio morale e concessione del logo pervenuta in data 14 febbraio 2024 dal Dott. (omissis) legale rappresentante del (omissis) per la mostra dal titolo "(omissis)" che si terrà a Roma presso (omissis) a partire dal (omissis) fino al (omissis).

Il Consiglio rigetta la richiesta, non sussistendo i presupposti per la concessione del patrocinio e del logo. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio, giusta delibera del 1° febbraio 2024 con riferimento al Congresso Giuridico Distrettuale del Lazio, comunicano che, il Presidente Nesta, dopo aver valutato diverse location, ha ritenuto che quella migliore per l'effettiva organizzazione del Congresso Giuridico Distrettuale del Lazio sia l'Auditorium della Conciliazione.

A tale proposito, il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio presentano al Consiglio il preventivo per l'approvazione.

Il Consigliere Galeani rileva l'opportunità che sia concessa la disponibilità anche dell'ambiente posto al piano superiore.

Il Presidente Nesta rileva che già in sede di sopralluogo era stato previsto che si potesse fruire anche dell'ambiente sovrastante.

Aggiunge il Consigliere Galeani che nel corrispettivo previsto sia compreso anche il wi-fi.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Presidente Nesta, del Consigliere Segretario Graziani e del Consigliere Tesoriere Voltaggio ed autorizza il Presidente Nesta alla firma del contratto ed al versamento di un acconto a titolo di impegno.

È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 20 febbraio 2024, dall'Avv. (omissis), (omissis) Segretario della (omissis) Conferenza dei Giovani Avvocati dell'Ordine di Roma, circa la richiesta di rimborso delle spese da sostenere per la partecipazione all'EYBA Spring Conference (European Young Bar Association), che si svolgerà a Istanbul dal 7 al 10 marzo 2024. La rifusione delle spese ammonterebbe ad Euro (omissis).



Il Consiglio, delibera in conformità della richiesta, previa verifica da parte dell'Ufficio Amministrazione della disponibilità del Fondo destinato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 20 febbraio 2024, dal Dott. (omissis), (omissis) Segretario della (omissis) Conferenza dei Giovani Avvocati dell'Ordine di Roma, circa la richiesta di rimborso delle spese da sostenere per la partecipazione all'EYBA Spring Conference (European Young Bar Association), che si svolgerà a Istanbul dal 7 al 10 marzo 2024. La rifusione delle spese ammonterebbe ad Euro (omissis).

Il Consiglio, delibera in conformità della richiesta, previa verifica da parte dell'Ufficio Amministrazione della disponibilità del Fondo destinato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.

- Il Presidente Nesta distribuisce il Documento sui Programmi di Giustizia Riparativa predisposto in collaborazione con il Coordinatore dell'Osservatorio per la giustizia di comunità (Dr.ssa (omissis) - *Presidente IV sezione penale Tribunale di Roma*) ed i componenti dell'Osservatorio per la giustizia di comunità, ((omissis) - *Procura della Repubblica*), (Prof. (omissis) - *Università La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza*), (Avv. Nesta - *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma*), (Avv. (omissis) - *Camera penale di Roma*), (Avv. (omissis) - *Associazione Nazionale Forense - Sezione di Roma*), (UEPE), (- *Regione Lazio*), (dr. (omissis) - *Commissario Straordinario - ASL Roma1*), (dr.ssa (omissis) - *Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Roma Capitale*), (dr. (omissis) - *Garante regionale detenuti del Lazio*), (dr.ssa (omissis) - *Garante detenuti Roma Capitale*), per il quale chiede l'autorizzazione alla sottoscrizione.

Il Consiglio prende atto e delibera di autorizzare il Presidente alla firma del documento. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 20 febbraio 2024 con la quale si trasmette l'invito alla "Giornata di Studio. Tra Giustizia riparativa e pene alternative: San Marino il primo Stato al mondo senza carcere", organizzata dal Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell'Università di San Marino. L'evento si terrà a San Marino il 1° marzo 2024 alle ore 15.00 presso l'Aula Magna Lanfranco Ferroni (Salita della Rocca, 44). La prenotazione è obbligatoria e, raggiunta la capienza dell'Aula, sarà trasmesso anche da remoto.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Segretario Graziani a partecipare in rappresentanza del Consiglio. È delibera



immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di patrocinio morale e concessione del logo pervenuta in data 20 febbraio 2024 dall'Avv. (omissis) rappresentate dell'Unione Italiana Forense di Roma relativamente all'iniziativa dal Titolo "(omissis).", che si terrà l'(omissis) presso la (omissis) del Senato della Repubblica dalle ore (omissis) alle ore (omissis).

Il Consiglio prende atto, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 21 febbraio 2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, settima Sezione Civile, con la quale si trasmette il provvedimento del 20 febbraio 2024 del Giudice Dott.ssa (omissis) per l'esecuzione.

Il Giudice nel procedimento di rogatoria internazionale promosso ex Convenzione Aja del 18 marzo 1970, riguardante la causa civile (omissis) "(omissis)".

Il Consigliere Galeani preannuncia voto contrario.

Il Consiglio prende atto e, a maggioranza, delega il Consigliere Caiafa a predisporre una nota di risposta a quanto richiesto dal Tribunale. È delibera immediatamente esecutiva.

Punto 11: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla ulteriore nota del 14 febbraio 2024 trasmessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani successiva all'invio del Bando di Concorso per l'assegnazione del Premio Nazionale "Giustina Rocca" I Edizione 2023/2024, con la quale si comunica che è stata estesa la partecipazione anche alle praticanti avvocate di età inferiore ai 35 anni e che sono stati incrementati i premi.

Nella nota si specifica che la Cerimonia di premiazione avverrà il 25 maggio 2024 a Trani dalle ore 9.30 e si chiede la pubblicazione



del Bando rettificato.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite newsletter. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota pervenuta il 17 febbraio 2024 dall'Observatoire mondial des violations des droits de la défense et des droits des avocats -OBSAV- contenente l'articolo relativo alla morte del dissidente (omissis) ed alle persecuzioni nei confronti degli Avvocati operanti a difesa dei diritti da questi sostenuti.

Il Consiglio prende atto e ribadisce che gli Avvocati hanno il pieno diritto di svolgere pienamente la propria Professione, sempre e comunque in ogni luogo, stigmatizzando ogni condotta persecutoria nei confronti degli stessi. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota dell'UIA pervenuta in data 13 febbraio 2024 contenente l'informativa per presentare la propria candidatura di partecipazione, entro il prossimo 17 maggio 2024, per l'assegnazione del Premio UIA per lo Stato di diritto 2024 in collaborazione con LexisNexis.

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani, il Consigliere Tesoriere Voltaggio ed il Consigliere Cappelli comunicano che, in data 20 febbraio scorso, si è tenuta la riunione del tavolo di lavoro costituito presso la Corte d'Appello per esaminare la bozza del protocollo proposto dalla Prefettura di Roma (ai fini della esecuzione dei provvedimenti di rilascio a seguito di pronunzie giudiziarie) e per risolvere le problematiche inerenti l'applicazione dell'articolo 492 bis cpc da parte del locale UNEP.

Nel corso della riunione sono state esaminate le prassi attualmente in uso e si è concordato di acquisire una nota, da elaborarsi a cura della competente commissione di questo Consiglio, riguardante le criticità ravvisabili nella bozza di protocollo. In merito alle procedure ex art. 492 bis cpc, si è concordato di consentire ancora la presentazione delle istanze tanto con modalità tanto telematiche che tramite sportello fisico, in attesa che l'utenza forense abbia familiarizzato con la nuova prassi e si sia dotata di adeguate risorse telematiche.

Il Consigliere Gentile chiede al Consiglio di insistere affinché si mantenga il doppio binario e che la modalità telematica non venga



imposta come unica ed esclusiva.

Il Consiglio prende atto e invita il Consigliere Cappelli e l'Avv. (omissis) a predisporre (con il contributo dei componenti della commissione consiliare Condominio e Locazioni) la nota riguardante le criticità ravvisabili nella bozza di protocollo proposto dalla locale Prefettura.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota pervenuta in data 21 febbraio 2024 dalla CFOAB Assessoria Internacional con cui si invita il Consiglio a partecipare al meeting virtuale Legal G20 che si terrà il prossimo 23 febbraio 2024 alle ore 9 durante il quale si discuterà degli Ordini e si definiranno gli aspetti del Legal G20 che si terrà in presenza il 18 e 19 aprile 2024 a Rio de Janeiro.

Il Consiglio prende atto e delibera di partecipare alla sessione virtuale, riservando ogni successiva decisione. Delibera immediatamente esecutiva.

Punto 12: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunica che è pervenuta in data 13 febbraio 2024 la richiesta di pagamento della quota annuale di adesione all'IBA - International Bar Association, ammontante ad un valore di euro corrispondenti a sterline (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Voltaggio propone che venga deliberato il pagamento, nell'ottica di mantenere elevato il prestigio dell'Istituzione forense romana e contestualmente consentire ai Colleghi operanti nel settore di fruire di una ulteriore occasione di internazionalizzazione della propria attività.

Il Consiglio prende atto e autorizza. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio, giusta delibera del 1° febbraio 2024 con riferimento ai lavori presso l'Ufficio (omissis) informa che, l'Ufficio Amministrazione ha acquisito altri due preventivi e, considerata l'urgenza di eseguire i lavori in questione a tutela della salute dei dipendenti che operano in quella sede, chiede che venga approvata la spesa pari ad Euro (omissis) oltre IVA.

Il Consiglio approva la spesa e manda all'Ufficio Amministrazione per i successivi adempimenti. È delibera immediatamente esecutiva.



Punto 14: comunicazioni dei Consiglieri

- Consiglieri Galeani, Di Tosto, Cerè, Cappelli, Celletti, Alberici, Arpino, Arditi di Castelvetere e Carletti comunicano che l'Ufficio Esecuzioni Civili della Corte di Appello di Roma ha reso nota l'attivazione dell'applicativo GSU-PCT (sportello telematico) attraverso il quale sarà possibile presentare le richieste di esecuzione in modalità telematica. Dal 19 febbraio, pertanto, le richieste di esecuzione (comprese le istanze ex art 492 bis cpc) e la restituzione degli atti mediante presentazione allo sportello potrà avvenire solo attraverso prenotazione.

Questi Consiglieri chiedono che il Consiglio intervenga affinché venga mantenuta la possibilità di presentazione allo sportello senza alcuna prenotazione.

Il Consiglio prende atto e riserva di intervenire, ove si renda necessario e tenuto conto di quanto antecedente comunicato dal Consigliere Segretario Graziani, del Consigliere Tesoriere Voltaggio e dal Consigliere Cappelli (partecipanti al tavolo di lavoro in materia).

- Il Consigliere Canale comunica di aver inserito nella Commissione Rapporti e contenzioso con gli Enti Locali e P.A. l'Avvocato (omissis).

Il Consiglio prende atto dell'avvenuto inserimento.

- I Consiglieri Anastasio e Cappelli riferiscono di aver inserito nella Commissione Diritto Moda l'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto dell'avvenuto inserimento.

- I Consiglieri Cesali, Conti e Comi comunicano che il convegno DISTORSIONI DEL PROCESSO MEDIATICO - Prospettive di riforma tra garanzie e diritto di cronaca, organizzato dal Consiglio insieme al Movimento Forense, calendarizzato per il 28 febbraio 2024 dalle ore 12 alle ore 14 in Aula Avvocati e in modalità FAD, sarà trasmesso su Radio Radicale vista l'importanza e l'attualità del tema trattato. Come da locandina disponibile sul sito dell'Ordine, oltre ai saluti istituzionali del Presidente Paolo Nesta, dell'Avvocato Maria Chiara Ruzza (presidente del Movimento Forense) interverranno i seguenti relatori: On. Enrico Costa, Avv. Giuseppe Belcastro, Avv. Livia Rossi, Avv. Gianluca Di Domenico, Dott.ssa Valentina Stella (giornalista del Dubbio), Dott. Alessandro Barbano (Giornalista), Avv. Gian Domenico Caiazza, Avv. Irma Conti, Dott. Angelantonio Racanelli (Procuratore Aggiunto della Procura di Roma). Gli interventi saranno coordinati dai Consiglieri Cesali e



Comi.

Il Consiglio prende atto.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

Pratiche nn (omissis) e (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

art. 6 CDF vigente (già art. 16 CDF previgente), nonché art. 18
legge 247/2012

PAROLE CHIAVE

Dovere di evitare incompatibilità - Avvocato conciliatore sindacale
QUESITO

Si chiede se sussista o meno incompatibilità fra lo svolgimento
della professione di Avvocato ed il ruolo di conciliatore sindacale

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione
Deontologica, Avv. Caiafa ed Avv. Comi,

osserva

L'art. 6 CDF statuisce che:

«1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la
permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con
i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione
forense».

L'art. 18 della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento
della professione forense) - che ha innovato la disciplina
precedentemente contenuta nell'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 conv.
in legge n. 36/1934 - specifica che la professione di Avvocato è
incompatibile: **1)** con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo
svolta continuativamente o professionalmente e con l'attività di
notaio (fatte salve le eccezioni ivi indicate, ossia le attività
di commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile e
giornalista pubblicista, nonché quelle di carattere scientifico,
letterario, artistico e culturale); **2)** con l'esercizio di qualsiasi
attività commerciale in nome proprio o altrui (fatti salvi
incarichi di gestione di vigilanza in procedure concorsuali o
relativi a crisi di impresa), **3)** con la qualità di socio
illimitatamente responsabile o di amministratore di società di
persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa
commerciale, nonché con la qualità di amministratore unico o
consigliere delegato di società di capitali e con la qualità di
presidente di consiglio di amministrazione con poteri di gestione



(fatto salvo il caso in cui l'oggetto della società sia esclusivamente quello di amministrare beni, personali o familiari o il caso di enti, consorzi pubblici e società a capitale interamente pubblico); 4) con qualsiasi attività di lavoro subordinato.

Il successivo art. 19 della legge 247/2012 sancisce, poi, la compatibilità della professione di Avvocato con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, con la precisazione che devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario. Parimenti, gli Avvocati degli enti pubblici devono essere iscritti nel relativo elenco speciale.

La ratio di tali disposizioni, com'è noto, si rinviene nell'esigenza - peraltro già avvertita nella previgente legge professionale forense (precisamente, con quanto disposto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) - di tutelare la libera determinazione del professionista e di rispettare al contempo le esigenze di autonomia, prestigio ed efficienza della classe forense (SS.UU. n. 2848 del 1976).

Lo scopo delle disposizioni sopra citate è dunque tutelare l'autonomia di giudizio, valutazione tecnico-giuridica ed iniziativa processuale ed extraprocessuale dell'Avvocato, nell'interesse della parte assistita, evitando tutte quelle attività idonee ad incidere negativamente sul libero esercizio professionale, perché rivolte alla cura di particolari e diversi interessi (C.N.F., parere del 24 maggio 2012, n. 28 e C.N.F. decisione del 21 aprile 2011, n. 57).

In ogni caso, le ipotesi di incompatibilità sono ritenute tassative e, quindi, sono soltanto quelle elencate nell'art. 18 della legge 247/2012 (C.N.F. sentenza 27 marzo 2023 n. 46 e C.N.F. parere 26 aprile 2017 n. 27).

Ciò premesso, occorre ora definire i contorni della figura del *conciliatore sindacale*, per comprendere se la relativa attività possa dar luogo a profili di incompatibilità con la professione di Avvocato.

L'art. 2113 cod. civ. sancisce che le rinunzie e le transazioni che abbiano ad oggetto diritti del lavoratore non sono valide (e, quindi, sono impugnabili entro sei mesi), salvo che siano previste da accordi stipulati presso le c.d. "*sedi protette*", ossia sottoscritti dinanzi l'autorità giudiziaria (artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ.) o commissioni/collegi di conciliazione e arbitrato, previsti dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi (artt. 412-ter e art. 412-quater cod.



proc. civ.), ovvero ancora dinanzi le commissioni di conciliazione, istituite presso le Direzioni provinciali (ora, territoriali) del lavoro o le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro (previste dall'art. 76 D. Lgs. 276/2003 ed abilitate a costituire sede "protetta", nel senso sopra esposto, dall'art. 31, comma 13, legge n. 183/2010).

Naturalmente, restano sempre e comunque invalide le rinunzie e le transazioni che abbiano ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (ad esempio, non si può rinunciare alle ferie, ai contributi previdenziali ed assistenziali e al trattamento di fine rapporto).

I *conciliatori sindacali* sono, appunto, i componenti di dette commissioni di conciliazione previste dai contratti collettivi o istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, ovvero adibite alla certificazione dei contratti di lavoro.

La circostanza che la legge non preveda espressamente una incompatibilità fra la professione di Avvocato e la figura del *conciliatore sindacale* dovrebbe far propendere per ritenere compatibili le due attività.

Ciò potrebbe ritenersi confermato anche dalla circostanza che l'art. 2-ter del D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014 - introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 149/2022 - ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura di *negoziazione assistita*, anche per le controversie di lavoro (sempre non aventi ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore), così attribuendo agli accordi raggiunti la stessa efficacia di quelli stipulati nelle suddette "sedi protette" e, quindi, attribuendo agli Avvocati che devono rappresentare le parti nella procedura un ruolo analogo a quello che svolgono i conciliatori sindacali.

Conseguentemente, occorre valutare se profili di incompatibilità con la professione di Avvocato possano rinvenirsi rispetto al divieto di svolgimento di altro lavoro autonomo (nelle ipotesi non espressamente fatte salve), ovvero di lavoro subordinato.

Per diventare *conciliatore sindacale* non occorre l'iscrizione in un albo o il conseguimento di un qualche specifico attestato, ma è sufficiente essere stato designato come tale da una organizzazione sindacale - seppur deve essere fra quelle maggiormente rappresentative: cfr. nota n. 5199 del 16.3.2016 del Ministero del Lavoro - e aver depositato la propria firma presso l'Ispettorato territoriale del lavoro.

Pertanto, di regola, la designazione avviene ad opera di un sindacato (rappresentante dei lavoratori o dei datori di lavori, poiché entrambe le categorie devono essere rappresentate nella composizione della commissione di conciliazione) e, quindi, ai fini



di una eventuale incompatibilità, rileva il rapporto che l'Avvocato instaura con l'organizzazione sindacale che lo designa. E' pertanto certamente incompatibile con la professione svolgere tale attività quale lavoratore subordinato, mentre, nell'ipotesi in cui l'attività di conciliatore sia svolta senza caratteri di subordinazione e con remunerazione non predeterminata e periodica, ma legata ad ogni singola prestazione, può ritenersi compatibile con la professione di Avvocato, trattandosi di lavoro autonomo avente carattere scientifico, nel senso che richiede l'esercizio di competenze giuridiche nella materia del diritto del lavoro. Naturalmente, la compatibilità - nell'ipotesi di lavoro autonomo - sussisterebbe ancor più nettamente, se lo svolgimento dell'attività di conciliatore non fosse svolta continuativamente o professionalmente.

Concludendo

alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Pratica n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

Artt. 9 e 24 Codice Deontologia Forense

Art. 3 Codice Deontologico Avvocati Europei

PAROLE CHIAVE

Conflitto d'interessi - Violazione del segreto -
Conoscenza degli affari - Indipendenza dell'Avvocato

QUESITO

Si chiede se possa incorrere in illecito deontologico l'Avvocato che, nell'avviare una procedura esecutiva, notifichi, per conto del creditore procedente, un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di un terzo, debitore del suo assistito, che a sua volta è difeso dal medesimo Avvocato in altra vicenda.

IL CONSIGLIO

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori Avvocati Caiafa e Comi:

OSSERVA

La fattispecie delineata nel quesito non consente di escludere a priori la possibilità che l'Avvocato del creditore procedente sia venuto a conoscenza della posizione creditoria del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, proprio in ragione delle informazioni ricevute nel corso del mandato professionale che lo lega a quest'ultima parte in altra vicenda.

Tale fattispecie, inoltre, non permette di escludere altresì la possibilità che dalla citata procedura esecutiva possa avere origine



anche un giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 cod. proc. civ.) qualora il creditore procedente - difeso da detto Avvocato - contesti la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. resa dal terzo pignorato - difeso dal medesimo Avvocato in altra vicenda -.

Le suddette ipotesi, per quanto solo eventuali e verosimili, consentono di ritenere rilevante e concludente la normativa, di seguito richiamata e la interpretazione di essa fornite dalla Giurisprudenza domestica e di legittimità, ai fini della soluzione del quesito.

L'art. 9 CDF dispone, che l'Avvocato debba esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

L'art. 24 CDF dispone, che l'Avvocato debba: i) astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale (primo comma); ii) conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere (secondo comma).

Il terzo comma - che introduce una serie di tipizzazioni del conflitto di interessi tale da sottrarlo alla valutazione circa la sua sussistenza in concreto - precisa che il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui: i) il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente; ii) la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente; iii) l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'Avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

L'art. 3 del Codice Deontologico degli Avvocati Europei dispone che *"l'avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia"*, non solo *"qualora vi sia un conflitto"*, ma anche nel caso in cui sussista *"il serio rischio di un conflitto tra gli interessi di tali clienti"*, aggiungendo che *"l'avvocato non può accettare un incarico da un nuovo cliente qualora vi sia il rischio di violazione del segreto sulle informazioni comunicate da un precedente cliente o se la conoscenza degli affari del precedente cliente da parte dell'avvocato fornirebbe al nuovo cliente un ingiusto vantaggio"*.

Al riguardo, la Suprema Corte ha: i) ravvisato nel conflitto d'interessi *"... un illecito di pericolo e non di danno"*; ii) ritenuto che *".. l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito"*



contestato" (cfr Cass. Sez. Un., 4 novembre 2011, n. 22882); iii) affermando che "il conflitto di interessi possa essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti" (cfr Cass. 27 ottobre 2015, n. 21806); iv) favorito: "un'interpretazione estensiva della nozione di conflitto d'interessi comprendente tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale o apparente e ciò in ossequio ai principi generali di imparzialità e indipendenza che devono reggere l'attività dell'avvocato" (cfr Cass. Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7030 e Cass. SS.UU., 13 maggio 2021, n. 12902).

Più recentemente, tali concetti sono stati esplicitati dalla sentenza del 27 aprile 2023, n. 11193 delle Sezioni Unite ove si legge: "Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di astensione a carico dell'avvocato, non è dunque necessario che tra gl'interessi delle parti da lui patrocinata sia configurabile un conflitto immediato ed attuale, risultando invece sufficiente un contrasto anche meramente virtuale, ricollegabile all'incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali, la quale impone al legale di compiere una scelta tra gli incarichi da assumere, in modo tale da salvaguardare la propria indipendenza nell'adempimento del mandato e da evitare la divulgazione o comunque l'indebito sfruttamento di informazioni di cui sia venuto a conoscenza a cagione del proprio ufficio" ed ha aggiunto che "...la natura incondizionata dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense, avente la finalità di salvaguardare la dignità della professione di avvocato e l'indipendenza nello svolgimento degl'incarichi ricevuti, in funzione di tutela del corretto esercizio del diritto costituzionale di difesa, impone infatti di ritenere, pur in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso, che il professionista non possa considerarsi dispensato dalla sua osservanza in virtù della mera conoscenza della situazione d'incompatibilità da parte del cliente o del consenso dallo stesso prestato alla prosecuzione dell'incarico. In tal senso depone anche la disciplina dettata dall'art. 3.2.2 del Codice Deontologico degli Avvocati Europei, il quale stabilisce che"

Anche il CNF, concorda nel ritenere che "il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi costituisce un illecito di pericolo ragion per cui la condotta dell'Avvocato in sede di assunzione dell'incarico deve ispirarsi alla più ampia prudenza" (CNF 178/2021, CNF 70/2022 e NNF 259/2022), ed ha recentemente precisato che: "il divieto di prestare attività



professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 del codice deontologico forense) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato, ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo" (CNF 21/2023).

CONCLUDENDO

alla luce di quanto sopra l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Segue punto 3: pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i seguenti pareri su note di onorari:

numero data	richiedente cliente	relatore	somma richiesta	somma liquidata
=====				
(omissis)				

(omissis)				

(omissis)				

(omissis)				

(omissis)				



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Punto 8: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

Nulla da deliberare.

Punto 13: comunicazioni dei Vice Presidenti

Nulla da deliberare.

Punto 15: varie ed eventuali

Nulla da deliberare.



- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.56; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 29 febbraio 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)